SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148º — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 25 agosto 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 188

07A07291

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

DECRETO 2 luglio 2007.

Ripartizione degli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'art. 1, comma 19, lettera *e)*, e l'art. 1, comma 22, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'On.le dott.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale il Ministro senza portafoglio On.le dott.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi è stato delegato alle Politiche per la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2006, che, nelle more della istituzione, in attuazione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, di una struttura dipartimentale, ha istituito, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 303, e dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», una struttura di missione denominata «Dipartimento per le politiche della famiglia», posta alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche per la famiglia;

Visto l'art. 1, commi 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1259 e 1260, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti la disciplina del «Fondo per le politiche della Famiglia»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità, in data 24 gennaio 2007, concernente la prima attuazione dell'art. 1, comma 1256, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dall'art. 1, comma 1254, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 15 marzo 2007, con il quale, nelle more del presente decreto, sono state individuate, salvi successivi incrementi, le risorse finanziarie da destinare, ai sensi dell'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'organizzazione della Conferenza nazionale sulla famiglia ed alla successiva elaborazione, anche sulla base degli esiti della Conferenza, del Piano nazionale per la famiglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006, recante «Approvazione del bilancio di previsioe della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2007»;

Vista l'intesa in merito alla ripartizione del Fondo delle politiche per la famiglia, sancita in Conferenza unificata nella seduta del 27 giugno 2007;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse afferenti al Fondo per le politiche della Famiglia per l'anno 2007, ammontanti nel complesso a € 220.000.000, sono ripartite con il presente decreto fra i seguenti settori di intervento:

1. Interventi relativi a compiti ed attività di competenza statale:

a) risorse destinate al finanziamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia: € 3.000.000;

b) risorse destinate al sostegno dell'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della

pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia: € 2.500.000;

c) risorse destinate al sostegno delle adozioni internazionali ed al pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali: € 14.500.000;

d) risorse destinate all'organizzazione, entro l'anno 2007, della Conferenza nazionale sulla famiglia ed alla successiva elaborazione, d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Piano nazionale per la famiglia, ivi incluse le risorse già individuate, nelle more dell'emanazione presente decreto, dal decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 15 marzo 2007: € 10.000.000;

e) risorse destinate allo sviluppo di iniziative che diffondano e valorizzino i migliori progetti in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese: € 3.000.000.

f) risorse destinate al finanziamento delle iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed al decreto interministeriale in data 24 gennaio 2007, ivi incluse le risorse finanziarie già individuate dal decreto interministeriale in data 24 gennaio 2007, concernente la prima attuazione dell'art. 1, comma 1256, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: € 40.000.000.

2. Interventi da attuare a seguito di intesa in sede di Conferenza Unificata, in conformità della disciplina stabilita dalla legge finanziaria, e con le modalità, i criteri specifici, le attività di monitoraggio e di assistenza tecnica previsti nella stessa intesa per un ammontare complessivo di € 97.000.000 finalizzati a:

g) realizzazione, unitamente al Ministro della Salute, di una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie, con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi con le modalità individuate nell'intesa stessa;

h) promozione ed attuazione, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, di un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi con le modalità individuate nell'intesa stessa;

i) sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi individuati nell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi con le modalità individuate nell'intesa stessa.

3. Interventi per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido e i servizi integrativi ed innovativi:

j) risorse aggiuntive, a carico del Fondo per le politiche della famiglia, da destinare alle finalità di cui all'art. 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui € 10.000.000,00 ad integrazione delle disponibilità finanziarie già individuate dal comma 630 della citata legge n. 296/2006, da destinarsi ai sensi del comma 1260 per le finalità di cui al comma 1259 già menzionato con erogazione alle Regioni e Province autonome degli importi con le modalità individuate nell'intesa stessa: € 50.000.000;

Art. 2.

1. Fatta eccezione per le ipotesi in cui disposizioni legislative, ovvero disposizioni contenute nel presente decreto, subordinino l'utilizzazione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per le politiche della Famiglia a concerti o ad intese con altre amministrazioni dello Stato o con le Regioni, nonché ad intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ovvero in sede di Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le strutture amministrative della Presidenza del Consiglio dei Ministri deputate al supporto dell'esercizio delle funzioni delegate al Ministro delle politiche per la famiglia sono autorizzate, nei limiti e per le finalità indicati all'art. 1, all'emanazione di provvedimenti amministrativi che comportino l'impegno delle risorse finanziarie allocate al capitolo n. 858 - C.D.R. n. 16 - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2007, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2006.

Il presente decreto sarò trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 2 luglio 2007

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 154

07A07697

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2007.

Iscrizioni e cambio di denominazione nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacco lavorato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;

Vista la richiesta presentata dalla Società Manifatture Sigaro Toscano S.r.l. intesa ad ottenere l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento di varie marche di tabacco lavorato, in conformità ai prezzi indicati nella citata richiesta, nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Considerato, inoltre, che occorre provvedere, su richiesta della Società British American Tobacco Italia S.p.a., al cambio di denominazione di varie marche di sigari;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di tabacco lavorato sono inquadrate nelle classificazioni stabilite dalla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni:

SIGARETTI
(TABELLA B)

SIGARETTI ALTRI	Euro Kg. conv.le	Confezione	Euro Confezione
CAFÉ CRÉME FILTER AROME DUO	16,00	2	0,08
CAFÉ CRÉME AROME DUO	16,00	2	0,08

Art.2

La denominazione delle seguenti marche di sigari naturali è così modificata :

DA DENOMINAZIONE	Confezionamento	**A** DENOMINAZIONE	Confezionamento
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - 20 TUBED CORONAS	Confezione da 20 pezzi	DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - TUBED CORONAS	Confezione da 20 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - 5 TUBED CORONAS	Confezione da 5 pezzi	DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - TUBED CORONAS	Confezione da 5 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - 25 CORONAS	Confezione da 25 pezzi	DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - CORONAS	Confezione da 25 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - 3 CORONAS	Confezione da 3 pezzi	DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - CORONAS	Confezione da 3 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - 25 PETIT CORONAS	Confezione da 25 pezzi	DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - PETIT CORONAS	Confezione da 25 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - 3 PETIT CORONAS	Confezione da 3 pezzi	DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - PETIT CORONAS	Confezione da 3 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - 25 ROBUSTOS	Confezione da 25 pezzi	DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - ROBUSTOS	Confezione da 25 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - 3 ROBUSTOS	Confezione da 3 pezzi	DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - ROBUSTOS	Confezione da 3 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - 25 TORPEDOS	Confezione da 25 pezzi	DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - TORPEDOS	Confezione da 25 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - 3 TORPEDOS	Confezione da 3 pezzi	DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - TORPEDOS	Confezione da 3 pezzi
DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - 3 CHURCHILLS	Confezione da 3 pezzi	DUNHILL SIGNED RANGE CIGAR - CHURCHILLS	Confezione da 3 pezzi

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 375

07A07696

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 luglio 2007.

Ripristino della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Varanina» di Medesano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il decreto dirigenziale 28 dicembre 2004 con il quale è stata sospesa, tra l'altro, la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Varanina» di Medesano (Parma) in quanto la società titolare non ha trasmesso entro il 31 ottobre 2004, la certificazione analitica relativa alla determinazione dei parametri antimonio, arsenico e manganese prevista dall'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Considerato che la società titolare dell'acqua minerale sopra nominata ha provveduto a trasmettere contestualmente le certificazioni relative alle analisi dei parametri antimonio, arsenico e manganese e quelle relative alle analisi chimiche e microbiologiche annuali richieste dall'art. 4, comma 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 luglio 2007;

Visti gli atti dell'ufficio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa è ripristinata la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Varanina» di Medesano (Parma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla commissione europea.

Il presente decreto sarà notificato alla società titolare ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 30 luglio 2007

Il direttore generale: FRATELLO

07A07498

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 agosto 2007.

Sostituzione di un componente presso il comitato provinciale INPS di Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto direttoriale n. 9 del 20 ottobre 2006 relativo alla ricostituzione del comitato provinciale INPS di Matera;

Vista la lettera del 4 luglio 2007 di dimissioni presentata dal sig. Bianco Gaetano, componente di diritto in seno al comitato in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

Vista la lettera prot. n. 11170 del 2 agosto 2007 con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) ha designato quale rappresentante di diritto, in seno al predetto organismo collegiale, il sig. Siati Antonio in sostituzione del sig. Bianco Gaetano;

Ritenuta la necessità di dover provvedere a tale sostituzione e rettifica;

Decreta:

Il sig. Siati Antonio è nominato componente in seno al comitato provinciale INPS, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, in sostituzione del sig. Bianco Gaetano dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Matera, 6 agosto 2007

Il direttore provinciale: CALÒ

07A07606

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 maggio 2007.

Nomina del Commissario governativo della società cooperativa «CO.VI.FL.OR.», in Catanzaro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Preso atto delle risultanze emerse nel verbale di accertamento ispettivo effettuato dalla Confederazione cooperative italiane nei confronti della società cooperativa «CO.VI.FL.OR.» con sede in Catanzaro in data 15 settembre 2006;

Considerato che sono state riscontrate una serie di irregolarità meglio descritte nel citato accertamento ispettivo;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, nella seduta del 31 gennaio 2007;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «CO.VI.FL.OR.» con sede in Catanzaro, codice fiscale n. 01675270795, costituita in data 8 luglio 1987;

Art. 2.

Il dott. Gagliardi Michele, codice fiscale GGLMHL56S16I108J, nato a S. Pietro in Amantea (Cosenza) il 16 novembre 1956, con studio in Amantea (Cosenza) via Margherita n. 157, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, Commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente;

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07512

DECRETO 12 luglio 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Walter Tobagi», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Walter Tobagi» con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona dell'avv. Francesca Giardini, per un periodo di dodici mesi:

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto di nomina;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006 con il quale veniva prorogato il mandato del suddetto commissario governativo per un periodo di ulteriori dodici mesi;

Vista la relazione del 16 maggio 2007 con la quale il Commissario chiede un ulteriore proroga di dodici mesi del mandato, considerata la complessità della situazione e le attività ancora da svolgere per il risanamento del sodalizio;

Decreta:

1. I poteri conferiti all'avv. Francesca Giardini, Commissario governativo della società cooperativa «Walter Tobagi» con sede in Roma, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

2. Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07513

DECRETO 12 luglio 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Nuovo consorzio regionale per le Acli», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa «Nuovo consorzio regionale per le Acli» con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona del dott. Gilberto Bargellini, per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto di nomina;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006 con il quale veniva prorogato il mandato del suddetto commissario governativo per un periodo di ulteriori dodici mesi;

Vista la relazione del 16 maggio 2007 con la quale il Commissario chiede un ulteriore proroga di dodici mesi del mandato, considerata la complessità della situazione e le attività ancora da svolgere per il risanamento del sodalizio;

Decreta:

1. I poteri conferiti al dott. Gilberto Bargellini, Commissario governativo della società cooperativa «Nuovo consorzio regionale per le Acli» con sede in Roma, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

2. Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07514

DECRETO 12 luglio 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Marino Carboni», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Marino Carboni» con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona dell'avv. Massimo Seri, per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto di nomina;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006 con il quale veniva prorogato il mandato del suddetto commissario governativo per un periodo di ulteriori dodici mesi;

Vista la relazione del 16 maggio 2007 con la quale il Commissario chiede una ulteriore proroga di dodici mesi del mandato, considerata la complessità della situazione e le attività ancora da svolgere per il risanamento del sodalizio;

Decreta:

1. I poteri conferiti all'avv. Massimo Seri, Commissario governativo della Società Cooperativa «Marino Carboni» con sede Roma, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

2. Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07515

DECRETO 12 luglio 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tiziana», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Tiziana» con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona dell'avv. Ilaria Sciamanna, per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale i poteri del commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto di nomina;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006 con il quale veniva prorogato il mandato del suddetto commissario governativo per un periodo di ulteriori dodici mesi;

Vista la relazione del 17 maggio 2007 con la quale il Commissario chiede una ulteriore proroga di dodici mesi del mandato, considerata la complessità della situazione e le attività ancora da svolgere per il risanamento del sodalizio;

Decreta:

1. I poteri conferiti all'avv. Ilaria Sciamanna, Commissario governativo della società cooperativa «Tiziana» con sede Roma, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

2. Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07516

DECRETO 12 luglio 2007.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Dani 2000», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Dani 2000» con sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di Commissario governativo nella persona del dott. Tiziano Gullotto, per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale i poteri del Commissario governativo sono stati prorogati per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del decreto di nomina;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006 con il quale veniva prorogato il mandato del suddetto Commissario governativo per un periodo di ulteriori dodici mesi;

Vista la relazione del 17 maggio 2007 con la quale il Commissario chiede una ulteriore proroga di dodici mesi del mandato, considerata la complessità della situazione e le attività ancora da svolgere per il risanamento del sodalizio;

Decreta:

1. I poteri conferiti al dott. Tiziano Gullotto, Commissario governativo della società cooperativa «Dani 2000» con sede in Roma, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

2. Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07517

DECRETO 18 luglio 2007.

Nomina del Commissario governativo della società cooperativa «Ce.Co.Pas s.c. a r.l.», in Foggia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 12 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione straordinaria in data 19 dicembre 2006 effettuato dagli ispettori di questo Ministero nei confronti della società cooperativa «Ce.Co.Pas s.c. a r.l.» con sede in Foggia;

Riscontrato che dal predetto verbale emergono una serie di irregolarità nella gestione societaria, che integrano il presupposto per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies*;

Preso atto delle contro-deduzioni al citato verbale formulate dal legale pro-tempore della cooperativa;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 espresso nella seduta del 9 maggio 2007;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedete al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Ce.Co.Pas s.c. a r.l.», con sede in Foggia, codice fiscale 01447620715, costituita in data 22 ottobre 1984 a rogito notaio dott. Romagnoli Marino Stelio di Foggia.

Art. 2.

Il dott. De Pascale Silvio. c.f. DPSSLV50R14L447T, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950, residente in Foggia, viale Michelangelo n. 177, è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto Commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato Commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al Commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07532

DECRETO 26 luglio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Il Lido - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive in data 16 marzo 2006 trasmesse dalla D.R.L. di Roma e relative alla società cooperativa sottoindicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Lido - Società cooperativa edilizia a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 4 maggio 1978 con atto a rogito del notaio dott. Trasatti Ungari Giovanni in Roma - n. REA 427550, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e l'avv. Federico Monni, nato a Roma il 30 maggio 1960 ed ivi domiciliato in via Ferdinando di Savoia n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07531

DECRETO 26 luglio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Tor Marancia - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 5 ottobre 2006 relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Tor Marancia - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 9 agosto 1978 con atto a rogito del notaio dott. Jemma di Roma, n. REA 429656, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Monni Federico, nato a Roma il 30 maggio 1969 ed ivi residente in via Ferdinando di Savoia n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07533

DECRETO 26 luglio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Pisanello - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 7 aprile 2006 relative alla società cooperativa sottoindicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiedecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pisanello - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 1° luglio 1974 con atto a rogito del notaio dott. Lantini Costantino, coadiutore Cavallaro Frosinone - n. REA 392955, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Albo Francesconi, nato a Trevignano Romano il 10 luglio 1963 e domiciliato a Roma in via Antonio Serra n. 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale ammi-

nistrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07534

DECRETO 26 luglio 2007.

Scioglimento della società cooperativa «Folgore - Società cooperativa edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 9 maggio 2006 relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* c.c. con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art 1.

La società cooperativa «Folgore - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Roma, costituita in data 13 giugno 1971 con atto a rogito del notaio dott. Viola Osvaldo, di Roma - n. REA 342326, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e il dott. Albo Francesconi nato a Trevignano Romano il 10 luglio 1963 e domiciliato a Roma in via Antonio Serra n. 54, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 26 luglio 2007

Il Ministro: BERSANI

07A07535

MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 24 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Vetiola Rustemi, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Vetiola Rustemi, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto il decreto direttoriale datato 21 febbraio 2006 (prot. n. 1785) che subordina al superamento di misure compensative (tirocinio di adattamento), il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 6 luglio 2007 (prot. n. 14194) con la quale l'ufficio scolastico provinciale di Roma ha fatto conoscere l'esito favorevole del tirocinio di adattamento imposto;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato, atteso che il titolo posseduto dall'interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata e soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

Il titolo di formazione «Diplome - Specialiste e Gjuhes dhe e Kultures Frenge» (Laurea di lingue straniere con specializzazione in francese) rilasciato il 2 luglio 2001 dalla Universitè di Tirana, posseduto dalla cittadina albanese Rustemi Vetiola, nata Tirana (Albania) il 18 ottobre 1978, comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dello Stato albanese, che lo ha rilasciato, subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera - francese;

46/A - Lingue e civiltà straniere - francese.

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 24 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07616

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Angelina Maria Savastano, di titolo di formazione, acquisito in Paese non comunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi del comma 2, degli articoli 1 e 37, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in Paese non comunitario dalla prof.ssa Angelina Maria Savastano, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sottoindicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre

anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 115/1992 compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita (art. 49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi degli articoli 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Profesora en la especialidad de Frances y Lengua Castellana» rilasciato in data 11 dicembre 1986 dall'Instituto Universitario Pedagogico De Caracas (Venezuela);

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Tarjeta of Calificacion Offinitiva - cod. n. 99990, certificato di qualificazione del tirocinio, rilasciato dall'Instituto Universitario Pedagogico De Caracas (Venezuela) - Departemento de praticas docentes;

posseduto dalla cittadina italiana Angelina Maria Savastano nata a Caracas (Venezuela) il 27 aprile 1964, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente di francese nelle scuole secondarie, nelle classi di concorso:

45/A - lingua straniera;

46/A - lingue e civiltà straniere.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07364

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa María Milagro Molina Chasserot, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa María Milagro Molina Chasserot, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato e ad ulteriore titolo di «Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, especialidad de Filologia», nonché, la conoscenza della lingua italiana;

Rilevato da dichiarazioni rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche italiane in Spagna, in casi precedenti, che i maestri in possesso del titolo di «Diplomado en profesorado de Educación Generale Basica, Especialidad: Lengua Española e Idiomas Modernos» esonerano i laureati in qualsiasi disciplina dal possesso del titolo in specializzazione didattica C.A.P. «Curso de Aptitud Pedagógica» cioè l'abilitazione all'insegnamento;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

Il titolo di formazione così composto:

a) «Título de Professor - Grado Medio De Música especialidad Piano» rilasciato dal Ministro De Educación Y Ciencia - Madrid (Spagna) il 4 febbraio 1994, conseguito presso il Conservatorio Superior de Música «Manuel Massotti Littel» di Murcia;

b) «Título de Professor, especialidad Solfeo Teoría de la Música Transposición y Acompañamiento» rilasciato da la Ministra De Educación, Cultura Y Deporte - Madrid (Spagna) il 19 marzo 2001, conseguito presso il Conservatorio Superior de Música «Manuel Massotti Littel» di Murcia;

c) «Título de Professor Superior De Pedagogia Musical» rilasciato dal Conservatorio Superior de Música «Manuel Massotti Littel» di Murcia in data 29 giugno 2001;

posseduto dalla cittadina spagnola María Milagro Molina Chasserot, nata a Murcia (Spagna) il 5 giugno 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole secondarie, nelle classi di concorso:

31/A - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado;

32/A - educazione musicale nella scuola media;

77/A - strumento musicale nella scuola media - pianoforte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07365

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Katja Milic, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale acquisito in Paese appartenente alla Comunità europea (Slovenia) dalla prof.ssa Katja Milic ai fini dell'insegnamento in Italia in istituzioni scolastiche italiane con insegnamento in lingua slovena, nelle classi di concorso 85/A «sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena», e 82/A «materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena».;

Visto il titolo di formazione professionale posseduto dall'interessata diploma di istruzione superiore: «Profesorica italijanščine in zgodovine» rilasciato il 27 febbraio 2006 dalla facoltà di filosofia dell'Università di Ljubljana e gli esami di «lingua slovena»; «letteratura slovena» e «geografia», sostenuti presso l'Università degli studi di Trieste, che integrano la formazione acquisita dalla signora Milic;

Considerato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio in Italia della professione corrispondente (art. 1 comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui la cittadina comunitaria è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, decreto legislativo n. 115/1992;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale, diploma di istruzione superiore «Profesorica italijanščine in zgodovine» rilasciato il 27 febbraio 2006 dalla facoltà di filosofia dell'Università di Ljubljana, congiuntamente alla formazione complementare di cui alle premesse, posseduto dalla cittadina italiana Milic Katja nata a Kranj (Slovenia) il 12 ottobre 1979, comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria superiore per le classi di concorso:

85/A «sloveno, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena»;

82/A «materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado con lingua di insegnamento slovena».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07367

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa María Milagro Molina Chasserot, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa María Milagro Molina Chasserot, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale maturata;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115/1992) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, decreto legislativo n. 115/1992);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 decreto legislativo n. 115/1992), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione «Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, especialidad de Filología» conseguito presso l'Universidad de Murcia (Spagna) il 28 settembre 1993, posseduto dalla cittadina spagnola María Milagro Molina Chasserot, nata a Murcia (Spagna) il 5 giugno 1972, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente di scuola primaria.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07366

DECRETO 30 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Anna Martina Della Rosa, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea prof.ssa Anna Martina Della Rosa, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato e ad ulteriore laurea in «Medicina veterinaria» conseguita presso l'Università degli studi di Perugia;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor of Education» conseguito il 25 agosto 2006 presso la Noordelijke Hopgessschool Leeuwarden (Paesi Bassi);

titolo di abilitazione:

a) «Getuigschrift hoger beroespsonderwijs» Certificato di educazione professionale superiore conseguito il 25 agosto 2006 presso la Noordelijke Hopgesssschool Leeuwarden (Paesi Bassi);

b) certificato di frequenza con esito positivo dei corsi di formazione per professori della Noordelijke Hopgesssschool Leeuwarden NHL di Leeuwarden (Paesi Bassi),

posseduto dalla prof.ssa Anna Martina Della Rosa, cittadina comunitaria (italiana e olandese) nata a Sassari il 22 ottobre 1968, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

59/A Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;

74/A Zootecnica e scienza della produzione animale.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07615

DECRETO 31 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Gerda Crepaz, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista l'istanza di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea, presentata dall'interessata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115 e la documentazione a corredo della stessa, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115 e relativa al titolo di formazione sotto indicato, alla conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana, nonché all'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nel suddetto Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 del citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari della durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Accertato, altresì, che il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di formazione così composto:

diploma di laurea - Magistra der Philosophie, in storia, indirizzo storia e sociologia e filologia germanica, presso la Università «Leopold Franzens» di Innsbruck - rilasciato il 9 luglio 2004;

diploma di formazione pedagogica, per la pratica d'insegnamento, rilasciato il 26 novembre 2002;

posseduto dalla prof.ssa Gerda Crepaz, nata a Bressanone il 26 febbraio 1979, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria per le classi di concorso:

98/A - Tedesco, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine;

93/A - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine.

Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07368

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 giugno 2007.

Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale. (Deliberazione n. 39/2007).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali che disciplinano le convenzioni autostradali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca, tra l'altro, ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il citato decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006, e, in particolare, l'art. 2, comma 83, così come modificato dall'art. 1, comma 1030, lettera *b)*, punti 1 e 2, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Vista la propria delibera 24 aprile 1996, n. 65 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118/1996) in materia di disciplina dei servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in tema di determinazione delle relative tariffe;

Vista la propria delibera 26 gennaio 2007, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 41/2007) in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la proposta del Ministero delle infrastrutture, trasmessa con nota dell'11 giugno 2007, n. 260, concernente direttive in materia di regolazione economica per il settore autostradale;

Ritenuto di dover garantire la maggiore trasparenza del rapporto concessorio e di dover adeguare la regolamentazione dello stesso al perseguimento degli interessi generali connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, efficienza e qualità ed in condizioni di economicità e di redditività;

Ritenuta altresì l'opportunità di precisare ulteriormente l'ambito applicativo delle norme in materia di concessioni autostradali, al fine di dare migliore garanzia della loro coerenza e conformità attuativa con i principi comunitari in materia di tutela della concorrenza e del mercato, facendo specifico ricorso al potere di direttiva del CIPE previsto, a tale scopo, dalla citata legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007);

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture;

Delibera:

1. È approvato il documento tecnico allegato, intitolato «Direttiva in materia di regolazione economica del settore autostradale», composto di sette pagine, che forma parte integrante della presente delibera;

2. La presente delibera ed il documento tecnico allegato di cui al punto 1, sostituiscono integralmente la delibera n. 1 del 2007 ed il documento tecnico alla stessa allegato.

Roma, 15 giugno 2007

Il Presidente: PRODI

Il segretario del CIPE
GOBBO

Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 373

ALLEGATO

DIRETTIVA IN MATERIA DI
REGOLAZIONE ECONOMICA DEL SETTORE AUTOSTRADALE

1. PREMESSA

1.1. Le disposizioni della presente direttiva trovano applicazione nei riguardi:
   a) delle nuove concessioni;
   b) delle concessioni in essere:
      (i) qualora, relativamente alle stesse, il concessionario chieda il riequilibrio del piano economico-finanziario;
      (ii) fuori dai casi sub (i), limitatamente ai nuovi investimenti non ancora assentiti in concessione alla data del 3 ottobre 2006, ovvero assentiti a tale data ma non ancora inseriti nei piani economico-finanziari.

2. DEFINIZIONI

2.1. Le definizioni di seguito elencate valgono esclusivamente ai fini della presente direttiva.

2.2. **Aggiornamento**: l'aggiornamento del piano economico-finanziario da effettuare alla scadenza di ogni periodo regolatorio mediante la verifica della permanenza e/o delle variazioni verificatesi nel medesimo periodo degli elementi individuati nel piano economico-finanziario medesimo.

2.3. **Formula tariffaria**: la formula matematica che determina gli adeguamenti annuali della tariffa con il metodo del price cap.

2.4. **Investimento realizzato**: il valore iscritto in bilancio e ammissibile ai fini regolatori.

2.5. **Nuovi investimenti**: le opere incluse nelle convenzioni accessive a concessioni autostradali affidate successivamente alla data del 3 ottobre 2006, di entrata in vigore del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nonché gli investimenti inclusi nelle convenzioni e negli eventuali atti aggiuntivi vigenti alla stessa data ma non ancora inseriti nei piani economico-finanziari.

2.6. **Parametro X**: è il fattore percentuale di adeguamento annuale della tariffa determinato all'inizio di ogni periodo regolatorio e costante all'interno di esso, in modo tale che, ipotizzando l'assenza di ulteriori investimenti, per il successivo periodo di regolamentazione il valore attualizzato dei ricavi previsti sia pari al valore attualizzato dei costi ammessi, tenuto conto dell'incremento di efficienza conseguibile dai concessionari e scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione.

2.7. **Periodo regolatorio**: il periodo di cinque anni al termine del quale il piano economico-finanziario è soggetto ad aggiornamento.

2.8. **Piano economico-finanziario**: l'allegato alla convenzione che permette di verificare l'equilibrio economico-finanziario della concessione sulla base dei costi ammessi e dei ricavi previsti ai fini regolatori.

2.9. **Price cap**: il metodo di definizione e adeguamento della tariffa, il quale identifica un vincolo superiore alla crescita della tariffa per il periodo regolatorio e un riallineamento della stessa al termine del periodo regolatorio.

2.10. **Progetto definitivo**: il progetto predisposto dal concessionario sviluppando il progetto preliminare ed elaborato ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché delle eventuali norme regolamentari ad esso riferibili, così come approvato dal concedente, che recepisce le modificazioni e/o le integrazioni risultanti dalla Conferenza di servizi e/o disposte dal CIPE.

2.11. **Recupero**: il recupero della parte degli introiti da tariffa percepiti dal concessionario relativa a impegni di investimento compresi nel piano economico-finanziario e non realizzati o ritardati.

2.12. **Revisione**: la modifica della convenzione e del piano economico-finanziario resa necessaria da un nuovo programma di investimenti ovvero da eventi straordinari che determinino un'alterazione del piano economico-finanziario medesimo.

2.13. **Riallineamento tariffario**: la rideterminazione del parametro X della formula tariffaria in fase di aggiornamento.

2.14. **Rischio di costruzione**: il rischio di incremento dei costi di costruzione di un investimento previsto in convenzione.

2.15. **Tariffa**: il prezzo unitario, espresso per veicoli/km, al lordo di eventuali componenti tariffarie aggiuntive o riduttive e al netto delle imposte e degli eventuali sovrapprezzi, che costituisce il limite superiore imposto alla media delle tariffe di pedaggio praticate dai singoli concessionari per le diverse classi di veicoli e/o tipologia di tratta autostradale, ponderata con i volumi di traffico dell'anno precedente.

3. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DEI COSTI SOSTENUTI E REMUNERAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO

Costi operativi

3.1. Per la voce costi operativi, sono ammissibili ai fini delle determinazioni tariffarie i costi contabilizzabili alle voci 6, 7, 8, 9, 11 e 14 dell'articolo 2425 del codice civile:

a) direttamente imputabili alle attività di gestione autostradale (es. personale direttamente impiegato nelle attività e nei servizi, materiali direttamente impiegati), come rilevati da apposito sistema di contabilità analitica predisposto dai concessionari;

b) indirettamente imputabili alle attività di gestione autostradali, quali quota di pertinenza delle spese generali, comunque allocate quanto più analiticamente possibile alle attività cui si riferiscono, secondo criteri oggettivi e resi trasparenti.

3.2. I costi di cui al punto precedente sono comunque ammissibili entro limiti massimi stabiliti sulla base di criteri di economicità, del raffronto con operatori efficienti comparabili e dei volumi di traffico.

3.3. I criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione delle spese generali e di ammissibilità massima dei costi sono disciplinati dall'ANAS con appositi disciplinari elaborati sentiti i concessionari e approvati dai Ministeri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere del NARS.

Costi di rimborso e remunerazione del capitale

3.4. Per la voce costi di investimento, sono considerati ai fini delle determinazioni tariffarie:
a) i costi di rimborso del capitale direttamente investito nella gestione e sviluppo delle infrastrutture autostradali, secondo le relative quote di ammortamento;
b) una congrua remunerazione di tale capitale.

3.5. Sono ammissibili per la determinazione del capitale direttamente investito ai fini tariffari i costi contabilizzabili alle voci B-I, sottovoci 2, 3 e 6, nonché alle voci B-II, dell'articolo 2424 del codice civile:
a) direttamente imputabili alle attività autostradali, come rilevati da apposito sistema di contabilità analitica predisposto dai concessionari;
b) indirettamente imputabili alle attività autostradali, quali quota di pertinenza di investimenti a carattere generale (es. sede aziendale), comunque allocate quanto più analiticamente possibile alle attività cui si riferiscono, secondo criteri oggettivi e resi trasparenti.

3.6. Per gli investimenti, i costi di cui al punto precedente sono ammessi secondo gli importi stabiliti in base al progetto definitivo approvato dall'ANAS. Negli altri casi (es. sede aziendale) i costi sono ammissibili entro limiti massimi stabiliti sulla base di criteri di economicità e del raffronto con operatori efficienti.

3.7. Le immobilizzazioni in corso sono ammesse a remunerazione in ragione del grado di realizzazione dell'investimento, sulla base delle risultanze di bilancio.

3.8. I costi di cui al punto 3.5. sono comunque determinati al netto degli eventuali contributi pubblici ricevuti.

3.9. I costi di rimborso del capitale sono determinati in misura pari alle quote di ammortamento del capitale investito di cui al punto 3.5., utilizzando l'ammortamento finanziario o l'ammortamento tecnico-economico, nel caso di beni gratuitamente devolvibili, e l'ammortamento tecnico-economico per le altre fattispecie, con esclusione di ammortamenti accelerati.

3.10. I costi di remunerazione del capitale sono determinati in misura pari al tasso riconosciuto di congrua remunerazione del capitale, al lordo delle imposte, moltiplicato per il capitale investito netto regolatorio (al lordo del fondo di ammortamento civilistico e al netto del fondo di ammortamento tecnico-economico).

3.11. Il tasso di congrua remunerazione del capitale investito viene determinato per i nuovi investimenti secondo la metodologia del costo medio ponderato del capitale.

3.12. I criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione delle quote di pertinenza di investimenti a carattere generale, di ammissibilità massima dei costi, nonché di individuazione delle aliquote tecnico-economiche sono disciplinati con procedura analoga a quella di cui al punto 3.3. Con la procedura è altresì disciplinata l'adozione di un sistema di contabilizzazione degli investimenti a costi storici, unito ad un tasso di remunerazione nominale, ovvero a costi correnti, unito ad un tasso di remunerazione reale.

Proventi da attività accessorie

3.13. Concorrono alla determinazione dell'equilibrio economico-finanziario anche i proventi conseguiti in ragione dello svolgimento di attività accessorie collegate all'utilizzo delle aree e pertinenze autostradali. Questi proventi sono destinati interamente al servizio di tale equilibrio. Pertanto, ai fini delle determinazioni tariffarie di cui al paragrafo successivo, i ricavi previsti da tali attività, al netto dei relativi costi, sono portati in riduzione ai costi ammessi.

4. FORMULA TARIFFARIA

4.1. La tariffa relativa a ciascun concessionario è adeguata annualmente sulla base della seguente formula tariffaria definita secondo il metodo del price cap:

$$\Delta T = \Delta P - X + K$$

Dove:

ΔT è la variazione percentuale annuale della tariffa;
ΔP è il tasso di inflazione programmato;
X è il parametro di cui al precedente punto 2.6.;
K è la variazione percentuale annuale della tariffa determinata ogni anno in modo da consentire la remunerazione degli investimenti realizzati l'anno precedente quello di applicazione; è determinata in modo tale che il valore attualizzato dei ricavi incrementali previsti fino al termine del periodo di regolamentazione sia pari al valore attualizzato dei maggiori costi ammessi, scontando gli importi al tasso di congrua remunerazione; ai maggiori costi ammessi devono essere sottratti gli utilizzi del fondo di cui al punto 6.4.

4.2. Alla tariffa così individuata si aggiunge o sottrae una componente relativa al fattore di qualità, secondo le modalità individuate dalla delibera CIPE n. 319 del 1996 e successive integrazioni anche ai sensi del comma 3 dell'articolo 21 della legge 47/2004.

5. AGGIORNAMENTO

5.1. Il piano economico-finanziario allegato alla convenzione contiene tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della tariffa e a consentire l'equilibrio economico e finanziario della concessione.

5.2. Il piano economico-finanziario è soggetto ad aggiornamento al termine di ciascun periodo regolatorio nonché, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 82 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

5.3. Nell'ambito dell'aggiornamento del piano economico-finanziario si procede in ogni caso:
a) al calcolo dei costi ammessi per il successivo periodo regolatorio;
b) al riconoscimento tra i costi ammessi dei maggiori oneri eventualmente sostenuti nel periodo precedente per l'attività di progettazione e costruzione derivanti da eventi di forza maggiore o fatto del terzo;
c) alla deduzione dai costi ammessi di eventuali altri importi da recuperare (es. sanzioni o penali);
d) all'aggiornamento delle stime di traffico;
e) alla rideterminazione del parametro X da applicare nel periodo successivo.

5.4. Al fine di assicurare gradualità all'evoluzione tariffaria, è possibile, in sede di aggiornamento, prevedere l'inclusione o la deduzione di poste figurative nei costi ammessi, a condizione che sia rispettato il principio di neutralità economico-finanziaria. Il parametro X della formula tariffaria è rideterminato in modo tale da tenere conto di queste poste figurative.

6. RECUPERO

6.1. Il recupero avviene in ragione del principio di neutralità economica del concessionario, in modo tale che questi non tragga benefici economico-finanziari dalla mancata o ritardata realizzazione degli investimenti in beni reversibili previsti in convenzione.

6.2. L'importo da recuperare è determinato per ciascun anno in misura pari alla somma di:
a) minori ammortamenti effettivamente contabilizzati in seguito ai mancati o ritardati investimenti rispetto a quelli previsti;
b) minore costo del capitale effettivamente sostenuto, determinato moltiplicando le minori immobilizzazioni nette medie effettivamente contabilizzate in seguito ai mancati o ritardati investimenti per il tasso interno di rendimento previsto.

6.3. In presenza di meccanismi di adeguamento tariffario legati all'effettivo stato di avanzamento dei lavori, dagli importi di cui al punto precedente sono dedotti i minori ricavi rispetto a quelli previsti conseguiti in seguito all'applicazione di tali meccanismi.

6.4. Gli importi da recuperare determinati ai sensi del punto 6.2. sono accantonati annualmente dal concessionario nel passivo dello stato patrimoniale del bilancio, nel fondo rischi ed oneri. Le risorse appostate su tale fondo sono destinate a nuovi investimenti su disposizioni del concedente. Tali importi, dalla determinazione fino all'effettivo utilizzo, sono rivalutati ad un tasso pari all'Euribor a 12 mesi.

6.5. Nel caso l'inadempimento sia attribuibile a responsabilità del concessionario, nel recupero possono essere compresi, anche in data successiva alla data di determinazione degli importi di cui al punto 6.2, ulteriori oneri a titolo sanzionatorio.

7. ALLOCAZIONE DEI RISCHI

7.1. Il rischio di costruzione è posto a carico del concessionario successivamente all'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del concedente, ad esclusione dei casi in cui l'eventuale incremento dei costi di costruzione sia determinato da forza maggiore o da fatti di terzi non riconducibili a responsabilità del concessionario stesso.

7.2. I costi di costruzione sono comprensivi dei costi relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e realizzazione dell'opera.

7.3. Gli oneri di progettazione rimangono a carico del concessionario nel caso in cui il progetto definitivo non venga approvato in sede di Conferenza di servizi.

8. METODOLOGIA DI DETERMINAZIONE DELLE IPOTESI DI SVILUPPO DEL TRAFFICO

8.1. La metodologia impiegata per formulare le stime previsionali di traffico deve essere caratterizzata da robustezza analitica, trasparenza e riproducibilità. Deve inoltre consentire l'effettuazione di analisi di simulazione, di sensitività e di rischio da parte dei soggetti istituzionalmente legittimati.

8.2. In particolare, devono essere riportati in un allegato dedicato della convenzione i seguenti elementi informativi minimi:

a) individuazione delle infrastrutture in programma o in costruzione che hanno rilevanza ai fini dell'analisi dell'evoluzione dei volumi di traffico;

b) individuazione dei possibili scenari trasportistici che potrebbero verificarsi nell'orizzonte temporale del piano economico-finanziario. Pertanto si descrivono in particolare:

(i) lo scenario di riferimento di partenza ("ipotesi nulla") corrispondente allo stato attuale;

(ii) altri scenari ritenuti significativi aggiungendo le infrastrutture di cui al punto a);

(iii) lo scenario ipotesi nulla con l'aggiunta delle tratte di nuova costruzione e degli interventi di riqualificazione;

c) individuazione delle variabili di natura macroeconomica, trasportistica e settoriale considerate significative ai fini dell'analisi dell'evoluzione dei volumi di traffico; descrizione di tipo probabilistico delle variabili affette da maggior grado di incertezza;

d) profilo temporale, declinato a frequenza annuale, delle ipotesi di evoluzione delle variabili di natura macro-economica, trasportistica e settoriale sottostanti allo scenario di sviluppo del traffico nell'orizzonte temporale del piano economico-finanziario;

e) esplicita motivazione dell'eventuale scostamento di tale evoluzione da quadri di riferimento ufficiali, ove disponibili, della programmazione territorialmente rilevante (interconnessioni internazionali, arterie nazionali, tratte regionali);

f) disaggregazione del profilo di evoluzione del traffico fra categorie omogenee di veicoli;

g) indicazione delle fonti statistiche da cui sono tratti i dati storici e, ove presente, del soggetto (università, centro di ricerca, istituzione pubblica o consulente privato) che ha elaborato le indicazioni previsive che, in tale caso, andranno rese accessibili ai soggetti istituzionalmente legittimati;

h) descrizione verbale e connessa rappresentazione analitica del modello strutturale di calcolo impiegato per la formulazione delle previsioni, nonché indicazione numerica, con eventuali intervalli di confidenza, dei parametri rilevanti e dei test statistici impiegati per verificare l'affidabilità empirica delle eventuali stime (di tipo econonometrico, autoregressivo o interpolativo) condotte sui dati storici.

8.3. Le stime di traffico, elaborate sulla base dei criteri esposti ai precedenti punti, sono approvate dall'ANAS ai fini delle successive determinazioni tariffarie.

07A07695

COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA IDRICA NEI TERRITORI DELLE REGIONI DELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE

ex O.P.C.M. 15 giugno 2007, n. 3598

DECRETO COMMISSARIALE 6 agosto 2007.

Proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della delibera n. 105 del 3 marzo 2004, relativa alle misure di salvaguardia nel bacino del Tevere tra Castel Giubileo e la foce.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA IDRICA NEI TERRITORI DELLE REGIONI
DELL'ITALIA CENTRO-SETTENTRIONALE

Visto l'art. 5 della legge n. 225/1992;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel Supplemento ordinario n. 39 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale, interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, n. 3598, con la quale il direttore dell'ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile è stato nominato commissario delegato per la realizzazione di tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza e che abbiano effetti di rilievo nazionale;

Visto in particolare il comma 3, lettera *k)*, dell'art. 1 della citata ordinanza n. 3598 che prevede da parte del commissario delegato, l'adozione dei provvedimenti urgenti finalizzati a consentire la proroga delle misure di salvaguardia relative alle risorse idriche contenute nei piani stralcio redatti dalle autorità di bacino ed adottati dalle amministrazioni competenti;

Vista la delibera n. 105 del 3 marzo 2004 del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2004, recante l'adozione delle «Misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17 comma 6-*bis* della legge n. 183/1989 per l'area del bacino del tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce» e, in particolare, gli articoli concernenti la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica superficiale e sotterranea;

Ravvisata la necessità di provvedere alla proroga dell'efficacia, dalla data di pubblicazione del presente decreto commissariale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sino al termine dello stato emergenziale dichiarato, delle predette misure di salvaguardia nel bacino del Tevere tra Castel Giubileo e la foce;

Acquisito il parere favorevole del gruppo istituzionale di coordinamento nazionale durante la seduta del 3 agosto 2007;

Decreta:

Articolo unico

Dalla data di pubblicazione del presente decreto commissariale nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sino al termine dello stato emergenziale dichiarato è prorogata l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3 e 4 della delibera n. 105 del 3 marzo 2004, misure di salvaguardia nel bacino del Tevere tra Castel Giubileo e la foce, e del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2004.

Roma, 6 agosto 2007

Il commissario delegato: DE BERNARDIS

07A07575

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 agosto 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3650
Yen	160,37
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,044
Corona danese	7,4429
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67685
Fiorino ungherese	253,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6982
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7787
Nuovo leu romeno	3,2133
Corona svedese	9,2924
Corona slovacca	33,530
Franco svizzero	1,6314
Corona islandese	90,59
Corona norvegese	7,9985
Kuna croata	7,3058
Rublo russo	34,8330
Nuova lira turca	1,7810
Dollaro australiano	1,6219
Dollaro canadese	1,4399
Yuan cinese	10,3385
Dollaro di Hong Kong	10,6734
Rupia indonesiana	12759,34
Won sudcoreano	1271,98
Ringgit malese	4,7461
Dollaro neozelandese	1,8403
Peso filippino	62,312
Dollaro di Singapore	2,0799
Baht tailandese	42,809
Rand sudafricano	9,8619

Cambi del giorno 13 agosto 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3651
Yen	161,47
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	28,046
Corona danese	7,4427
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67775
Fiorino ungherese	252,03
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7013
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7755
Nuovo leu romeno	3,1984
Corona svedese	9,3143
Corona slovacca	33,416
Franco svizzero	1,6394
Corona islandese	89,50
Corona norvegese	7,9845
Kuna croata	7,3058
Rublo russo	34,8090
Nuova lira turca	1,7595
Dollaro australiano	1,6183
Dollaro canadese	1,4372
Yuan cinese	10,3495
Dollaro di Hong Kong	10,6791
Rupia indonesiana	12753,45
Won sudcoreano	1269,13
Ringgit malese	4,7437
Dollaro neozelandese	1,8461
Peso filippino	62,249
Dollaro di Singapore	2,0752
Baht tailandese	42,910
Rand sudafricano	9,7871

Cambi del giorno 14 agosto 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3591
Yen	160,74
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,978
Corona danese	7,4422
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,67880
Fiorino ungherese	254,41
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6991
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7897
Nuovo leu romeno	3,2021
Corona svedese	9,3150
Corona slovacca	33,502
Franco svizzero	1,6421
Corona islandese	89,31
Corona norvegese	7,9750
Kuna croata	7,3068
Rublo russo	34,7210
Nuova lira turca	1,7752
Dollaro australiano	1,6184
Dollaro canadese	1,4352
Yuan cinese	10,2965
Dollaro di Hong Kong	10,6306
Rupia indonesiana	12714,38
Won sudcoreano	1267,22
Ringgit malese	4,7276
Dollaro neozelandese	1,8571
Peso filippino	62,247
Dollaro di Singapore	2,0673
Baht tailandese	43,079
Rand sudafricano	9,8424

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A07711 - 07A07712 - 07A07713

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato relativo al decreto 12 luglio 2007, di non iscrizione della sostanza attiva diazinone, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/393/CE del 6 giugno 2007.

Il decreto dirigenziale 12 luglio 2007 avente come titolo «Non iscrizione della sostanza attiva diazinone nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2007/393/CE del 6 giugno 2007», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2007, deve intendersi mai emanato, in quanto già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 2007.

07A07665

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-197) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 8 2 5 *

€ 1,00